

Città di Amandola

Provincia di Fermo
 Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Turismo Bianco | Regio dei Sibillini

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31-07-21 Numero 30

Oggetto: CONVALIDA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 18.06.21 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 227 D. LGS N. 267/2000"

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 17:00, nella Sala Consiliare si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MARINANGELI ADOLFO	P	RAFAIANI SANDRA	P
POCHINI GIUSEPPE	P	MARIANI ALESSIO	P
LUPI PIERGIORGIO	P	TIDEI VALERIO	A
ANNESSI GIOVANNI	P	DEL GOBBO DANILO	A
FIOCCHI NAZZARENO	P	VITTORI RAFFAELE	A
PALMIERI PAOLO	P	MECOZZI ADRIANO	A
TASSI RICCARDO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. NERLA GIULIANA, anche con funzioni di verbalizzante.

Assume la presidenza, il Signor MARINANGELI ADOLFO nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE, che dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

PREMESSO che:

- l'articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'articolo 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio;
- il DL n. 56 del 20 aprile 2021, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021 in vigore dallo stesso giorno, contiene la proroga al 31 maggio 2021 dei termini per l'approvazione del rendiconto di gestione 2020;

PRECISATO che l'art. 227 testé citato dispone fra l'altro che la proposta di rendiconto è stata regolarmente messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni, come stabilito dal regolamento di contabilità;

VALUTATO che la norma da ultimo citata prevede un termine dilatorio fra il deposito degli atti e la votazione, per consentire lo studio della documentazione oggetto di votazione, affinché la discussione possa svolgersi in modo informato e consapevole da parte dei consiglieri comunali.

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili", prevista dal d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;

CONSIDERATO altresì che il decreto legislativo n. 118/2011, nell'individuare un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento, ha previsto che gli enti locali:

- a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
- b) possono rinviare l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);

c) possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- D.C. n. 17 del 28/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP 2020-2022;

- D.C. n. 18 del 28/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;

- D.C. n. 32 del 30/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- D.C. n. 15 del 18.05.21 ad oggetto: "Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011 - esercizio dell'opzione di non tenere la contabilità economico-patrimoniale per i comuni sotto i 5.000 abitanti, art. 57, c. 2-ter, d.l. n. 124/2019." con la quale è stato disposto il rinvio della contabilità economico patrimoniale;

- D.C. n. 16 del 18.05.21 ad oggetto: "Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011 - presa d'atto della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato per i comuni sotto i 5.000 abitanti; art. 1, c. 831, l. 30 dicembre 2018, n. 145 del 18/06/2021" con la quale è stato disposto il rinvio del bilancio consolidato;

- D.C. n. 79 del 24/5/2021 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

- D.C. n. 80 del 24/05/2021 con la quale è stata approvata la Relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;

- D.C. n. 13 del 18.06.21 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020" ai sensi dell'art. 227, d.lgs. n.267/2000";

CONSIDERATO che, al fine di pervenire alla deliberazione da ultimo citata D.C. n. 13 del 18.06.21 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020", è stata depositata in data 26 maggio 2021 la relativa proposta unitamente agli allegati, in ottemperanza al disposto dell'art. 227, comma 2, del T.U. n. 267/ 2000, in segreteria comunale a disposizione dei membri dell'organo consiliare;

PRECISATO che la proposta testé descritta, al momento del deposito, non era corredata dalla Relazione del Revisore dei conti: il deposito del conto consuntivo risale al 26.05.21, prot. 7956 dello stesso giorno (sono appunto rispettati i 20 giorni previsti per il deposito) invece la Relazione del Revisore dei conti per il consuntivo risale al 07.06.21, assunta al prot. al n. 8565 del 08.06.21 e inviata al gruppo di minoranza dall'ufficio ragioneria a mezzo pec lo stesso giorno e quindi con oltre undici giorni di anticipo rispetto al Consiglio Comunale ;

PRECISATO altresì che il deposito pur senza la Relazione del Revisore dei Conti è stato sollecitato da apposito Ordine di servizio del segretario comunale prot. 7878 del 25.05.21;

VISTE le note n. 8394 del 04.06.21, n. 9245 del 21.06.21 e n. 9582 del 25.06.21 con le quali i consiglieri di minoranza hanno evidenziato, nella sostanza, il mancato deposito, nei tempi previsti dall'art. 227 del d.lgs. 267/2000, della sola Relazione del Revisore dei conti, datata 7 giugno 2020, con conseguente impugnabilità, da parte loro, della deliberazione consiliare n. 13 del 18.06.21;

VALUTATI i contrastanti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, in parte di seguito riportati, che ha oscillato fra il ritenere o meno rispettato il termine previsto dall'art. 227, comma 2, del TUEL, anche se solamente per la mancata presentazione della relazione dell'organo di revisione.

TENUTO CONTO dell'orientamento accolto anche dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, n. 3814/2018) che effettivamente ritiene non rispettato il termine previsto dall'art. 227, comma 2, del TUEL, anche se solamente per la mancanza della relazione dell'organo di revisione, in un caso in cui il deposito della relazione era richiesto anche dallo statuto e non soltanto dal regolamento dell'ente coinvolto; si precisa che nel nostro caso lo richiede soltanto il Regolamento.

TENUTO CONTO altresì che all'orientamento citato si contrappongono altre pronunce (ex multis TAR Sicilia n. 2165/2018) che avevano ritenuto irrilevante il deposito tardivo della relazione in quanto non determinante della lesione del c.d. ius ad officium dei consiglieri se assegnati, agli stessi, un numero congruo di giorni per la valutazione degli atti.

ESAMINATO un precedente giurisprudenziale il cui caso è simile a quello in questione: approssimandosi la scadenza per l'approvazione del rendiconto della gestione, le Prefetture si attivano affinché gli enti rispettino tale scadenza, si parte da richiami verbali pur formali e conseguentemente il Prefetto assegna il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento per l'approvazione del rendiconto, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, si procederà in via sostitutiva all'adempimento, mediante apposito commissario, dando avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale.

CONSIDERATO nel nostro caso, essendo spirato il termine del 31 maggio 2021 previsto dal DL n. 56 del 20 aprile 2021 di cui si è detto in premessa, preso atto del richiamo verbale avvenuto formalmente e per ben DUE volte ad opera del dott. Ferracuti Marco della Prefettura di Fermo;

PRESO ATTO che il Responsabile dell'Area Finanziaria Conti Cinzia, in merito ai due richiami ufficiali della Prefettura di Fermo, l'11 giugno, essendo oramai oltre la scadenza del termine, ha scritto alla stessa Prefettura di Fermo per comunicare che l'approvazione sarebbe avvenuta a strettissimo giro ossia il 18.06.21 evitando così la diffida contenente il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento per l'approvazione del rendiconto e l'eventuale procedura di scioglimento del consiglio comunale che può conseguire.

PRESO ATTO che la Sentenza 17 gennaio 2020, n. 16/2020, pronunciata TAR Lazio-Latina, sez. I, sul tema del termine per la messa a disposizione dei consiglieri della documentazione inerente al rendiconto, riconosce la legittimità della procedura osservata dal Comune perché giustificata dall'urgenza data dall'intervento del Prefetto: in conclusione, per il TAR, di fronte all'alternativa dello scioglimento del consiglio comunale, deve ritenersi giustificata la deroga al termine ordinario di 20 giorni entro il quale i consiglieri devono poter accedere alla documentazione allegata alla proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto.

VALUTATO che la necessità di approvare il rendiconto relativo all'esercizio 2020 in tempi stretti, oltre che per l'avvenuta scadenza del termine come sopra spiegato, è scaturita anche dalla circostanza descritta di seguito:

- in data 18.03.2021 è stato notificato al Comune di Amandola un atto di precetto di importo complessivo di circa 389.000 euro concernente la vertenza che si è conclusa in primo grado con la Sentenza n. 480/2014 del Tribunale di Ascoli Piceno e in secondo grado con la Sentenza n. 710/2020 della Corte di Appello di Ancona;
- tra le parti in causa sono intervenuti colloqui ed incontri al fine di risolvere bonariamente la controversia in oggetto e si è giunti, in base a canoni quali la razionalità, la logica, la convenienza e la correttezza gestionale, alla sottoscrizione di un accordo conciliativo che permetteva al Comune di Amandola di risparmiare circa 80.000€ prevedendo l'impegno a versare a detti cittadini la somma omnicomprensiva di Euro 310.000,00 (Euro trecentodiecimila/00) a saldo e stralcio dell'intero credito vantato dagli stessi ma entro e non oltre la data del 30 giugno 2021, data Perentoria per l'accordo;
- si è rivelato quindi necessario ed urgente provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi sopra indicati, per l'importo complessivo di €. 310.000,00;
- il suddetto debito fuori bilancio ha trovato copertura finanziaria mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2020, parte accantonata per fondo contenzioso;
- sulla proposta di applicazione dell'avanzo di amministrazione come sopra descritta si è espresso il Revisore dei conti del Comune di Amandola, con propri documenti n. 46/2021 e n. 48/2021-Integrazione, assunti al protocollo dell'Ente rispettivamente in data 07/06/2021 al n. 8485 ed in data 08/06/2021 al n.8575, che ha evidenziato quanto di seguito integralmente riportato: ".....l'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) espressamente prevede che "Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione."..." e pertanto il riconoscimento del debito fuori bilancio e la relativa copertura finanziaria sarebbe potuta essere legittimamente ".....approvata dal consiglio solo ad intervenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020.";
- per le motivazioni sopra descritte il riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato soltanto dopo l'approvazione del rendiconto 2020, precisamente con Deliberazione C.C. n. 18 del 25.06.21 quindi nei tempi che hanno permesso di rispettare la scadenza del 30 giugno 2021

di cui all'accordo conciliativo anzidetto e con il conseguente risparmio di circa 80.000,00 euro dei fondi comunali;

VERIFICATO che la scelta dell'amministrazione di approvare il rendiconto in tempi stretti è scaturita dalle molteplici motivazioni sopra descritte che non hanno reso possibile procedere alla votazione per l'approvazione del Rendiconto, relativo all'esercizio 2020, nel rispetto di tutti i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità dell'Ente ma ha dato ampia possibilità ai Consiglieri tutti di poter verificare gli atti del consuntivo compreso il parere del Revisore dei Conti;

VISTO l'art. 21-nonies, comma 2, della Legge n. 241/1990 secondo il quale è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole";

APPURATO che la convalida consiste in un provvedimento a carattere costitutivo con il quale la P.A., in esercizio del proprio potere di autotutela decisionale ed all'esito di un procedimento di secondo grado, interviene su un provvedimento amministrativo viziato, e come tale annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità.

PRECISATO, riguardo all'ambito di applicazione della convalida, che essa può riguardare soltanto atti:

- annullabili e non nulli in quanto non si può mantenere in vita un atto che risulta tamquam non esset fin dall'inizio;
- che non siano stati precedentemente annullati perché in tale caso l'atto può essere solo rinnovato, non più convalidato;
- in relazione ai quali l'organo che lo ha emanato abbia ancora il relativo potere di disporre in quanto nel caso in cui il potere si è consumato, nulla può più l'organo emanante;
- il cui vizio inficiante possa essere eliminato: il fenomeno può verificarsi nel caso di atti invalidi per vizi formali o di procedura o per incompetenza.

PRECISATO altresì, alla luce delle coordinate ermeneutiche testè esposte, che l'atto quale la D.C. n. 13 del 18.06.21 di cui si è ampiamente detto, può essere annullabile ma sicuramente non nullo e che, soprattutto, non essendo stato precedentemente annullato,

sussiste pienamente in relazione allo stesso atto, il potere del Consiglio comunale che lo ha emanato di disporre per l'eliminazione del vizio inficiante che nel caso di specie è formale e di procedura.

VERIFICATO che la convalida presuppone, ai sensi dell'art. 21-nonies, la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e che sia decorso un "termine ragionevole" dall'adozione dell'atto illegittimo; a proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha osservato che, per effetto dell'art. 21-nonies sopra citato, appare evidente l'intendimento del legislatore di consentire il mantenimento in vita di provvedimenti affetti soltanto da vizi di carattere formale e che, in tal caso, non sia necessaria una particolare motivazione in ordine all'oggetto del provvedimento da convalidare e degli atti a questo antecedenti (Cons. St., sez. IV, 29 maggio 2009 n. 3371), essendo altresì sufficiente che emergano chiaramente dall'atto convalidante le ragioni di interesse pubblico e la volontà dell'organo di assumere tale atto (Cons. Stato, sez. IV, 12 agosto 2011 n. 2863).

STABILITO che:

- le ragioni di interesse pubblico sottese all'esercizio del potere di autotutela di cui al presente atto risiedono nella necessità di garantire la piena conservazione di un atto viziato in quanto difforme dal paradigma normativo esclusivamente per un mancato rispetto di un termine procedimentale; risponde infatti a ragioni di interesse pubblico evitare ogni possibile contenzioso che possa mettere a rischio l'attività amministrativa del Comune di Amandola e comportare aggravii non solo economici le cui ricadute per la comunità amministrata sarebbero deleterie;
- l'esercizio del potere di autotutela viene esercitato entro un termine ragionevole.

EVIDENZIATO che la competenza, come in generale per tutti i provvedimenti adottati in esercizio del potere di autotutela, consegue alla titolarità del potere di adozione dell'atto oggetto dell'autotutela medesima ed appartiene quindi a questo organo consiliare;

APPURATO che la convalida opera con effetti ex tunc, sicché il provvedimento di primo grado, oggetto di convalida, conserva gli effetti anche nel tempo intermedio considerandosi quindi convalidato sin dall'origine (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2010 , n. 3121; Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2009, nr. 3371; Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2009,

nr. 2840; Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, nr. 2894; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. II, sentenza n. 1971/2012; T.A.R. Toscana, sez. I, sentenza n. 411/2008);

RITENUTO, pertanto, al fine di eliminare il presunto eventuale vizio di legittimità derivante dal mancato deposito della relazione nei termini di cui al Regolamento di contabilità dell'Ente, opportuno e necessario agire in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2, della Legge n. 241/1990, e pertanto di procedere alla convalida della propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18.07.2021 recante "Approvazione rendiconto della gestione 2020 ai sensi dell'art. 227 dlgs. 267/2000" in tutti i suoi contenuti e documenti contabili che alla presente vengono nuovamente allegati per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sullo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020 il revisore dei conti dell'Ente aveva già espresso il proprio parere favorevole;

VISTO che i Responsabili dei Servizi competenti, hanno attestato la regolarità tecnico - amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto;

- di riapprovare a conferma, sanatoria e convalida il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 approvato con delibera di C.C. N. 13 del 18.07.2021 in tutti i suoi contenuti e con tutti i suoi allegati dai quali emerge il risultato di amministrazione riportato negli allegati stessi;

- di convalidare, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2, della Legge n. 241/1990, la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18.07.2021 recante "Approvazione rendiconto della gestione 2020 ai sensi dell'art. 227 dlgs. 267/2000" in tutti i suoi contenuti e con tutti i suoi allegati.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO IL T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° e 147 -bis del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale;

UDITO il Sindaco che illustra l'oggetto della convalida spiegando l'iter che ha portato alla convalida stessa e riportando la giurisprudenza discordante sul ritiene rispettato o meno il termine previsto dall'art. 227, comma 2, del TUEL, anche se solamente per la mancanza della relazione dell'organo di revisione; conseguentemente, per evitare ogni possibile contenzioso che possa mettere a rischio l'attività amministrativa del Comune di Amandola e comportare aggravii non solo economici per la comunità amandolese, si propone di procedere alla convalida stessa.

Si pone a votazione la presente delibera:

Con la seguente votazione, essendo presenti nove consiglieri quali Marinangeli, Pochini, Lupi, Rafaianni, Tassi, Palmieri, Fiocchi, Annessi e Mariani:

Unanimità

D E L I B E R A

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto;
- di riapprovare a conferma, sanatoria e convalida il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 approvato con delibera di C.C. N. 13 del 18.07.2021 in tutti i suoi contenuti e con tutti i suoi allegati dai quali emerge il risultato di amministrazione riportato negli allegati stessi;
- di convalidare, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2, della Legge n. 241/1990, la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18.07.2021 recante "Approvazione rendiconto della gestione 2020 ai sensi dell'art. 227 dlgs. 267/2000" in tutti i suoi contenuti e con tutti i suoi allegati.

Con la seguente votazione, essendo presenti nove consiglieri quali Marinangeli, Pochini, Lupi, Rafaiani, Tassi, Palmieri, Fiocchi, Annessi e Mariani:

Unanimità

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.L.vo 18/8/2000 n. 267.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, li 08-07-21

Il Responsabile del servizio interessato
NERLA GIULIANA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE con attestazione della copertura finanziaria:

- Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Imp.	Imp.

- Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	IAcc.

- Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Amandola, li 27-07-21

Il Responsabile del servizio interessato
CONTI CINZIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

Il Sindaco
MARINANGELI ADOLFO

IL SEGRETARIO COMUNALE
NERLA GIULIANA

-
=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Amandola, li 04-08-21

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale il 04-08-21 per quindici giorni consecutivi.

Amandola, li 04-08-21

**IL SEGRETARIO COMUNALE
NERLA GIULIANA**

-
=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 14-08-2021

Amandola, li 04-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
NERLA GIULIANA